



I bonus restano sospesi in attesa di tempi migliori

[DI SOFIA MANNELLI*]

A distanza di quasi due anni dalla riforma del sistema incentivante si cerca di avere i primi risultati, di capirne la portata e, principalmente si vorrebbe sapere se i legislatori sono riusciti ad ottenere quanto promesso ai consumatori/finanziatori delle rinnovabili, ovvero: attraverso il nuovo sistema vengono davvero finanziati principalmente gli impianti virtuosi? Come sta funzionando la procedura? Vi sono state altre novità normative o sono in corso di emanazione?

Sappiamo bene che il Decreto 6 luglio 2012 ha riformato notevolmente il sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti non fotovoltaiche, quindi anche la produzione elettrica tramite il biogas.

Per poter capire il significato delle evidenti trasformazioni, occorre ricordare che prima del famoso 0,28c€/kWh non esisteva nulla e non solo tra le norme neanche sul campo. Non vi erano impianti se non quelli di pochissimi pionieri che avevano creduto nella tecnologia e l'avevano voluta nelle loro aziende. Quando un sistema nasce e deve partire in queste condizioni, se la strategia del Governo è realmente quella di promuovere il settore con rapidità, esiste un solo modo: sistemi semplici e tariffe elevate. Forse gli iter burocratici non sono stati semplici, qui però sono intervenute non solo l'eccessiva burocratizzazione del Gse ma anche la follia di 20 diverse leggi regionali tanto

Perché siano attuabili bisogna chiarire al più presto la questione sottoprodotti e digestato e rendere unitaria la normativa tra enti regionali

complesse quanto sproporzionate e sovente inadeguate, ma sicuramente la tariffa incentivante omnicomprensiva era molto alta.

Sul biogas risultato finale è quello dato dal monitoraggio del Crpa che ha contato circa 1.000 impianti realizzati con 800 MW di potenza installati. Un grandissimo risultato per il Paese, per l'ambiente e per le aziende agricole. Un successo che senza la tariffa omnicomprensiva non si sarebbe avuto.

[IL NUOVO DECRETO

Analizzando, sommariamente, le più importanti modifiche del nuovo sistema balzano subito agli occhi la complessità sproporzionata del sistema di accesso così come la riduzione delle tariffe – per il biogas anche inferiori al 45% – anche se, queste ultime costruite per premiare maggiormente i sistemi virtuosi, certo se fossero attuabili le richieste del decreto.

Osserviamo le procedure. Sono stati individuati 3 sistemi di accesso:

A. diretto per impianti di potenza installata fino a 100 kW;

B. indiretto tramite registri fino a 5 MW di potenza installata, il cui sistema di accesso premia le aziende agricole che installano impianti di potenze ridotte (inferiori a 600 kW);

C. indiretto tramite aste, per le potenze supe-

[TAB. 1 - TETTO MASSIMO ANNUALE DI POTENZA (MW)

2013	2014	2015
170	160	160

riori ai 5 MW, ovvero tipologia che difficilmente compendia gli impianti agricoli.

La potenza incentivabile delle diverse fonti rinnovabili è ripartita in contingenti annui divisi secondo la modalità di accesso e raggruppate per tecnologie. La tabella 1 individua il contingente annuo di potenza incentivabile per le alcune tipologie di impianti alimentate a biomasse solide, biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili. Tante tecnologie per così pochi MW disponibili.

L'incentivo non è più univoco ma dipende da:

1. potenza installata (maggiormente premiati gli impianti piccoli di potenza installata inferiore a 300 kW);
2. matrice in ingresso: colture dedicate, sottoprodotti, rifiuti (tab. 2).

E poi ci sono i bonus premianti: l'idea mutuava dal sistema tedesco che individuava un percorso del sistema delle rinnovabili verso gli impianti virtuosi. Oltre una tariffa base identica per tutti gli impianti appartenenti alla stessa categoria (es. biogas, potenza inferiore a 300 kW, alimentato a colture dedicate; oppure biogas di potenza compresa tra 300 e 600 kW alimentato a sottoprodotti), generalmente bassa, vengono concessi bonus aggiuntivi quando sono utilizzate tecnologie maggiormente efficienti e rispettose dell'ambiente, tecnologie che hanno, va detto chiaramente, un costo non indifferente sugli economics del sistema.

In Italia si è lavorato in una direzione e legiferato diversamente. Nonostante fossero stati predisposti, dagli uffici competenti dei

TAB. 2 - TIPOLOGIA DELLE MATRICI IN INGRESSO

1. prodotti di origine biologica;
2. sottoprodotti di origine biologica. con una lista di sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biogas. Una deroga identifica appartenente al raggruppamento sottoprodotti anche gli impianti della potenza non superiore a 1 MW a biomasse e biogas alimentati anche a prodotti per una percentuale non superiore al 30% in peso;
3. rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfetariamente;
4. rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata.

MWh) diversi a seconda della tecnologia utilizzata. Ovvero per impianti:

- a biomassa: premi per la riduzione delle emissioni, per alimentazione con biomasse da filiera, operanti in cogenerazione ad alto rendimento;
- a biogas quando per impianti operanti in cogenerazione ad alto rendimento e quando viene recuperata/ridotta la quantità di azoto nel digestato;
- geotermoelettrici con particolari configurazioni oppure tecnologicamente avanzati (tariffa onnicomprensiva di 200 €/MWh).

Purtroppo per il biogas, i legislatori finali hanno ridotto il sistema premiante eliminando tutti quei bonus che, con facilità ed intelligenza, gli agricoltori del biogas "fatto bene" avrebbero tranquillamente potuto prendere. Non solo i premi aggiuntivi, spesso non ripagano neanche quell'aumento di costo che l'imprenditore deve sostenere per aggiungere all'impianto tipo quelle misure migliorative per l'efficienza o per l'ambiente.

I bonus lasciati al biogas sono riportati in tabella 3.

- CAR: è questo l'acronimo del quello relativo alla Cogenerazione

TAB. 3 - BONUS RIMASTI AL BIOGAS

FONTE	TIPOLOGIA	POTENZA KW	TARIFFA BASE	CAR	CAR TELERISCALD.	BIOMASSE	RIDUZIONE	EMISSIONI	RECUPERO AZOTO 60%	RECUPERO AZOTO 30%	RIMOZIONE AZOTO 40%
						FILIERA TAB 1 B	GAS SERRA				
BIOGAS	Prodotti di origine biologica	1<P<300	180	40					30	20	15
		300<P<600	160	40					30	20	15
		600<P<1.000	140	40					30		
		1.000<P<5.000	104	40					30		
		P>5.000	91	40					30		
	Sottoprodotti di origine biologica (tab. 1 A) e rifiuti non provenienti da raccolta differenziata	1<P<300	236	10					30	20	15
		300<P<600	206	10					30	20	15
		600<P<1.000	178	10					30		
		1.000<P<5.000	125	10					30		
		P>5.000	101	10					30		
	Rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfetariamente	1<P<1.000	216	10					30		(1)
		1.000<P<5.000	109	10					30		
		P>5.000	85	10					30		



ad alto rendimento, così definita dal Gse. La cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica – o meccanica – e calore. Per il riconoscimento della condizione di Alto rendimento delle unità di cogenerazione, bisogna fare riferimento ai criteri stabiliti dal Dm. 4 agosto 2011, validi a partire dal 1° gennaio 2011, che ha completato il recepimento della Direttiva 2004/8/CE, iniziato con il Dlgs. n. 20/2007. Il problema consiste nel fatto che questo bonus verrà percepito dall'operatore solo nelle ore di funzionamento allorché il proprio sistema funziona secondo i criteri CAR stabiliti nei due decreti sopra riportati. Non riguarda tutte le ore di funzionamento dell'impianto. Purtroppo per i piccoli impianti, dicono gli esperti, tale bonus è impossibile da ottenere perché quasi tutto il calore cogenerato serve all'impianto stesso per il proprio funzionamento, quindi non incentivabile. Non sempre piccolo è efficiente...

- Azoto: l'articolo 26 del decreto è quello che assegna un bonus agli impianti a biogas che utilizzano tecnologie avanzate, anche se la sola tecnologia individuata è quella della riduzione/rimozione/recupero dell'azoto dalle sostanze trattate nell'impianto stesso con la finalità di produrre fertilizzanti. I criteri per l'assegnazione di questo incentivo premiante sono assai complicati e non tutti definiti. Si suddivide in ulteriori due tipologie in base alla quantità di azoto rimosso, alla produzione o meno di fertilizzanti. Un premio specifico viene assegnato a chi l'azoto lo rimuove "sprecandolo" in aria, ovvero senza prevederne un successivo utilizzo. Per ottenere questo incentivo, inoltre, il titolare dell'impianto deve rispettare altre richieste come il non utilizzo di apporti energetici, per la produzione del da fonti non rinnovabili; le vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di alimentazione dei liquami in ingresso devono essere dotate di copertura impermeabile, infine che il recupero dell'azoto non comporti emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali. Molti tecnici spiegano che l'intero articolo 26 è difficilmente attuabile negli impianti agricoli. Il Mipaaf non ha ancora emanato il provvedimento, con la procedura semplificata, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione, volta alla verifica del rispetto delle condizioni richieste dall'incentivo. Risultato: nessun provvedimento, impossibilità ad accedere all'incentivo.

E allora cominciamo a vedere altri premi, altri strumenti da attivare intorno al digestore anaerobico al fine di arrivare ad aumentare il valore aggiunto che

[TAB. 4 - INCENTIVI AL BIOMETANO (ART. 21 DLGS. 28/2011)

1. mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili se utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
2. mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo (CIC) ai fini dell'adempimento dell'obbligo (obbligo attuale 4,5; nel 2014 5,0 %) qualora il biometano sia immesso in rete e usato per i trasporti;
3. qualora sia immesso nella rete del gas naturale, mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto.

prioritariamente l'utilizzo del biometano come carburante per autotrazione e lo sviluppo di nuovi impianti di distribuzione di metano per autotrazione. Sappiamo bene infatti che, per il rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti dovrà essere almeno il 10% del totale nel 2020, ed in questo settore siamo tutti molto indietro.

Sappiamo anche che gli impianti a biogas esistenti potranno produrre anche biometano, potremmo quindi ragionevolmente individuare il biometano come un effettivo premio aggiuntivo alla tariffa incentivante l'energia elettrica prodotta dallo stesso impianto.

[BIORAFFINERIE

In merito alle novità che ruotano intorno al biogas, negli ultimi tempi si è anche assistito alla firma di un decreto relativo alle bioraffinerie.

Le bioraffinerie sono impianti nei quali si ha l'integrazione di processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di produrre biocarburanti, prodotti biochimici ad alto valore aggiunto e bioenergia.

I ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente, avvalendosi dell'art. 4 comma 6 del Dlgs. 28/2011 che prevede un decreto al fine di stabilire le specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili, hanno costruito un sistema per accelerare lo sviluppo di impianti di biocarburanti. Tale decreto è presumibile utilizzarlo anche per il biometano.

Occorre ancora un passaggio che deve essere concluso, quello con le regioni, speriamo arrivi presto. Inoltre questo potrebbe modificare/facilitandolo il sistema autorizzativo nel caso di produzione di biometano, infatti l'art. 2 riporta le procedure di autorizzazione "Per gli impianti di analoghe caratteristiche di processo rispetto ad impianti già realizzati ed in esercizio in un altro sito e della stessa tipologia, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio non prevede una valuta-



zione del processo ma ne individua gli ingressi di materia prima e le uscite di prodotti e altre emissioni inquinanti per determinarne gli impatti ambientali e verificare il rispetto dei limiti di emissione". Approvato il primo in una Regione gli altri avranno vita più facile.

[PROBLEMATICHE ANCORA APERTE

Rimangono ancora molte problematiche aperte, prime tra tutte la corretta e chiara distinzione tra rifiuto e sottoprodotto e la questione nitrati, ovvero la mancata revisione del Dlgs. 7 aprile 2006 e tutti gli atti normativi che da questa dipendono come il decreto sulla qualità del digestato (fig 1 e 2). Il digestato è sottoprodotto (per legge), ma nella classificazione di questo prodotto si incontrano diversi provvedimenti, nessuno dei quali è stato emanato con il risultato che l'argomento non è ancora definito, con il risultato talora di generare incertezza ed interpretazioni divergenti tra gli Operatori del settore agroenergetico e gli Enti Locali preposti alla concessione delle necessarie autorizzazioni. La legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 del DL n.83/2012, al comma 2-bis dell'art. 532, prevede che: "ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui

[FIG. 1 - COS'È UN RIFIUTO (ART. 183 DEL DLGS. 3 APRILE 2006, TUA N. 152 COMMA 1 A)



di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine

chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione".


Fin quando la mancata definizione di queste problematiche, così come la complessità e la diversità degli iter regionali, continuerà a mettere in discussione la corretta gestione di un impianto, tutte le leggi costruite per incentivare l'energia da fonti rinnovabili rimarranno incomplete e parzialmente vane. È incredibile la complessità che i nostri legislatori nazionali e regionali hanno predisposto per facilitare la vita in azienda e, nel contempo, contribuire alla sostenibilità ambientale e al rispetto degli accordi comunitari. Speriamo in tempi migliori.

[PAROLA D'ORDINE: SEMPLIFICARE

Concludendo i bonus premianti sono inutili se non si possono utilizzare. Serve ancora:

1. chiarezza e certezza delle norme;
2. un chiarimento sulla questione sottoprodotti che comprenda anche i criteri qualitativi e quantitativi per ognuna delle 4 condizioni previste nell'articolo 184 bis del Dlgs. 152/06, che siano anche condivise a livello comunitario;
3. rapidità nell'emanazione dei provvedimenti per il digestato;
4. coerenza tra le varie PA e coordinamento con analoghe norme comunitarie;
5. semplificazione di tutte le procedure;
6. un contingente di potenza specifico per gli impianti agricoli. ■

[FIG. 2 - IL «NON RIFIUTO»



[Fonte: avv. A. Prosperoni

*Presidente di Chimica Verde Bionet